



UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione del Personale

Dirigente - Direttore Generale: dott. Riccardo Grasso

Coordinatore: dott. Luca Busico

Unità Amministrazione e sviluppo del personale tecnico amministrativo

Il Responsabile: dott. Massimiliano Galli

Via e-mail

Al Personale tecnico amministrativo

SEDE

CIRCOLARI

REPERTORIO n. 37/2013

Prot. n. 0024365

del 5 LUG. 2013

Oggetto: atto di indirizzo in merito all'applicazione dell'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 503/92, così come modificato dall'art. 72 del DL n. 112/2008 - Permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo

Gentili colleghi,

vi porto a conoscenza che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 giugno u.s., previo parere favorevole espresso dal Senato accademico con delibera n. 121 del 29 maggio, ha deliberato di adottare il seguente atto di indirizzo generale, nell'ambito della programmazione del personale per il triennio 2013-2015:

"L'Ateneo conferma l'indirizzo generale già assunto con proprie precedenti delibere n. 170 del 30 settembre 2008 e n. 43 del 23 febbraio 2011 in materia di applicazione dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92, così come modificato dall'art.72 del DL n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, di non avvalersi, per il triennio 2013-2015, dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di collocamento a riposo previsto per il personale docente (professori e ricercatori), il personale dirigente ed il personale tecnico-amministrativo (ivi compresi CEL) dai rispettivi ordinamenti".

Ricordo che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92, così come modificato dall'art.72 del DL n. 112/2008, riconosce ai dipendenti pubblici la facoltà di presentare domanda di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsto dal rispettivo ordinamento; tale permanenza, per effetto degli interventi normativi succedutesi nel tempo non costituisce più un diritto soggettivo del dipendente, ma è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione¹.

¹ Si riporta l'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 503/92, così come modificato dall'art. 72 del DL n. 112/2008:

A questo proposito ritengo utile segnalare che l'attuale orientamento giurisprudenziale consolidato configura il trattenimento in servizio come misura eccezionale, da assumere solo in presenza di specifici presupposti adeguatamente motivati riconducibili, in primo luogo, ai profili organizzativi generali dell'amministrazione (*"in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali"*) e, in secondo luogo, alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (*"in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi"*) .

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto preminenti, ai fini della definizione degli indirizzi in tema di trattenimento in servizio, con particolare riguardo al triennio 2013-2015, ragioni legate ad esigenze generali e organizzative dell'Ateneo, connesse alla necessità di garantire la fattibilità di adeguate politiche organiche di programmazione del personale (che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione per il triennio 2013-2015, con delibera n. 162 del 24 aprile 2013) e di sostenibilità finanziaria e accademica, nel rispetto dei vincoli finanziari e assunzionali posti dalla normativa vigente.

Il mantenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, infatti, incide pesantemente sulle politiche programmatiche di assunzione del personale in considerazione dei sempre più stringenti vincoli posti dalla normativa alle facoltà assunzionali dell'amministrazione universitaria volte alle esigenze di contenimento della spesa di personale. Per meglio comprendere il complesso contesto di riferimento si richiamano:

- l'art.9, comma 31 del DL n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/10, per effetto del quale il trattenimento in servizio è equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va pertanto gestito nei limiti del *turn over*²;
- il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 49 integralmente in vigore dall'anno 2013, che stabilisce le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria e pone vincoli che si riflettono anche nel rapporto percentuale tra le fasce;
- l'art. 14, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, che ha introdotto il comma 13 *bis* all'art. 66 del D.L n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, che stabilisce per le università statali il limite di contingente di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.³

"E' in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio....per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi...."

² Si riporta l'art. 9, comma 31, del D.L n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/10 (manovra finanziaria 2010):

"Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni....fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del DL 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio".

³ si riporta il comma 13 *bis* all'art. 66 del D.L n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, introdotto dall'art. 14, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012

"Per il triennio 2012 -2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al

Infine, la determinazione assunta tiene altresì conto dei riflessi economici che ne potrebbero conseguire in relazione al finanziamento del sistema universitario italiano e segnatamente dell'Università di Pisa da parte dello Stato che negli ultimi anni ha segnato una riduzione significativa anche per effetto delle politiche restrittive del bilancio statale.

L'occasione è gradita per rivolgere a tutti un cordiale saluto

Il Direttore generale

(Riccardo Grasso)



corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016". L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49... .."

RB

